

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE

1

ANNO V

GENNAIO | FEBBRAIO 2014



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno V - N.1

Gennaio | Febbraio 2014

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

Grafica e stampa

SER Graph Srl

Via Guido Reni, 54 - Roma

tel. 06 36 00 42 41

www.sergraph.it

PRESENTAZIONE

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - UIL SCUOLA,
 - SNALS CONFESAL,
 - SINASCA;
- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS UIL;
- ⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

ISCRIZIONI

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2014

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

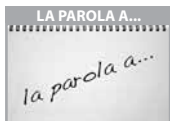
sommario

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

LA PAROLA A...



- 6** L'educazione
Sfida della Chiesa

VITA ASSOCIATIVA



- 9** Tempi, modalità e procedure nelle notifiche fiscali.
Il caso AGIDAE

ARTICOLI



- 12** Dono, fraternità e società
Luigi Puddu
- 21** Droga e abuso dei mezzi di educazione e correzione:
reati a rischio per gli Enti Ecclesiastici
Emanuele Montemarano

- 34** La I.U.C.
L'Imposta Unica Comunale
Paolo Saraceno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI



- 40** Procedure semplificate per l'adozione dei modelli
organizzativi sicurezza
(Decreto Ministero del Lavoro 13 febbraio 2014)

OSSERVATORIO



- 42** Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
e procedura di conciliazione
(Interpello Ministero del Lavoro n. 1/2014)

NORME E TRIBUTI



- 47** Nuovi minimi retributivi CCNL lavoro domestico

- 48** Consulenza AGIDAE



Niente lasciava presagire con l'inizio del nuovo anno un cambio di Governo. Invece, le turbolenze all'interno della maggioranza parlamentare che ha sostenuto il Governo Letta si sono talmente acuite, soprattutto dopo il ricambio al vertice del partito di maggioranza relativa con Matteo Renzi, che non è rimasta al Capo dello Stato altra scelta al di fuori della sostituzione dell'Esecutivo in carica. Anche questa volta, come accaduto per l'On. Letta, si è voluto evitare il ricorso alle urne trasformando un evento significativo per la vita del Paese in una mera operazione "interna" ai palazzi del potere.

Dopo quasi un anno di attesa di provvedimenti incisivi da parte del Governo Letta, ci si è arresi di fronte all'inutile trascorrere del tempo e al contestuale aggravamento della situazione economico-sociale. Quel Governo non pare aver lasciato alcuna traccia significativa per la vita delle imprese e delle famiglie, caratterizzandosi, forse, per uno stile di eterno rinvio al futuro di azioni e provvedimenti percepiti, invece, come urgenti. Così, il totale disallineamento tra la sensibilità reale e quella istituzionale ha favorito in qualche modo la sua condanna all'oblio. Non ha saputo cogliere in profondità il grado di sofferenza proveniente da moltissimi strati della società, e soprattutto non è stato in grado di offrire risposte adeguate. Il continuo aumento della pressione fiscale,

accanto all'altrettanto continuo incremento della disoccupazione, segno inequivocabile di un sistema economico in totale sfaldamento, ha appalesato un chiaro stato di incapacità a governare il Paese. Di qui le ragioni di un cambio.

Il 14 febbraio si è dimesso il Governo Letta; il 22 febbraio ha prestato giuramento il Governo Renzi: appena 8 giorni, a tempo di record, per consumare e frantumare le vecchie liturgie politico-istituzionali e presentarsi al Paese con un programma "a slide", come è stato definito in omaggio alle nuove tecniche della comunicazione: idee-spot, annunci, indicazione di percorsi, ecc.; il resto è rinviato alla fase attuativa. Inutile soffermarsi qui sulle misure proposte nel programma, alcune delle quali effettivamente pesanti se si riuscirà a realizzare: approvazione di una nuova legge elettorale, compressione del peso della burocrazia, edilizia scolastica, semplificazione amministrativa e, in materia di rapporti lavoro, salario minimo per tutti coloro che perdono il lavoro, riduzione del cuneo fiscale, soppressione del sistema di bicameralismo perfetto ed eliminazione del Senato, restituzione totale alle imprese dei crediti vantati nei confronti dello Stato, utilizzando la Cassa Depositi e Prestiti, riduzione della spesa pubblica, riequilibrio e razionalizzazione dei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali con la revisione del titolo V della Costituzione, riforma della giustizia, ecc..

Non è difficile rendersi conto della complessità di siffatti provvedimenti all'interno di un sistema sclerotizzato che da decenni non riesce a far nascere e crescere quasi nulla di quanto potrebbe in qualche modo restringere la propria autarchia economica e di potere. Si annuncia, quindi, una vera e propria sfida, una battaglia che si combatterà su diversi livelli, all'interno e all'esterno della maggioranza politica, nei partiti come nelle organizzazioni sindacali e datoriali, un conflitto tra sensibilità ed interessi contrastanti. Ma gli esiti appaiono tutto fuorché scontati. Ci si prepara ad una stagione nuova rispetto ad una prassi stantia che non pare abbia fin qui prodotto molto; tutt'altro. E basta questo, forse, per giustificare un credito verso chi si dispone ad innovare sfidando e rischiando in prima persona.

In questo scenario si muovono con difficoltà ulteriormente accentuate le gestioni dei nostri istituti. La crisi dell'intero sistema economico del Paese e in special modo di alcuni settori non risparmia le nostre opere, chiamate sempre più ad ottimizzare e razionalizzare presenze, metodi gestionali, risorse umane ed economiche, ad attivare percorsi virtuosi in grado di creare condizioni di rilancio delle attività apostoliche. Attendiamo i provvedimenti del nuovo Governo per fare un quadro operativo delle scelte da compiere. Nel frattempo, non possiamo non augurare un proficuo lavoro per un anno che si preannuncia davvero nuovo, senza mai dimenticare che le difficoltà non possono annientare la speranza, semmai stimolare competitività e competenza nel cogliere in profondità le istanze autentiche dell'uomo di oggi.



L'educazione Sfida della Chiesa

"L'educazione cattolica è una delle sfide più importanti della Chiesa, impegnata oggi a realizzare la nuova evangelizzazione in un contesto storico e culturale in costante trasformazione. In questa prospettiva vorrei richiamare la vostra attenzione su tre aspetti."



Il primo aspetto riguarda il valore del dialogo nell'educazione. Di recente, avete sviluppato il tema dell'educazione al dialogo interculturale nella scuola cattolica con la pubblicazione di uno specifico documento. In effetti, le scuole e le Università cattoliche sono frequentate da molti studenti non cristiani o anche non credenti. A tutti, le istituzioni educative cattoliche offrono una proposta educativa che mira allo sviluppo integrale della persona e che risponde al diritto di tutti di accedere al sapere e alla conoscenza. Ma a tutti ugualmente sono chiamate ad offrire, con pieno rispetto della libertà di ciascuno e dei metodi propri dell'ambiente scolastico, la proposta cristiana, cioè Gesù Cristo come senso della vita, del cosmo e della storia.

Gesù iniziò ad annunciare la buona novella nella "Galilea delle genti", crocevia di persone diverse per razza, cultura e religione. Tale

¹ Discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica il 13.02.2014.

contesto assomiglia per certi versi al mondo di oggi. I profondi cambiamenti che hanno portato al diffondersi sempre più vasto di società multiculturali, domandano a quanti operano nel settore scolastico e universitario di coinvolgersi in itinerari educativi di confronto e di dialogo, con una fedeltà coraggiosa e innovativa che sappia far incontrare l'identità cattolica con le diverse "anime" della società multiculturale. Penso con apprezzamento al contributo che offrono gli Istituti religiosi e le altre istituzioni ecclesiali con la fondazione e la gestione di scuole cattoliche in contesti di accentuato pluralismo culturale e religioso.

Il secondo aspetto riguarda la preparazione qualificata dei formatori. Non si può improvvisare. Dobbiamo fare seriamente. Nell'incontro che ho avuto con i Superiori Generali, ho sottolineato che oggi l'educazione è rivolta ad una generazione che cambia, e che quindi ogni educatore - e tutta la Chiesa che è madre educatrice - è chiamato a



"cambiare", nel senso di saper comunicare con i giovani che ha di fronte. Vorrei limitarmi a richiamare i lineamenti della figura dell'educatore e del suo compito specifico. Educare è un atto d'amore, è dare vita. E l'amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse,

di risvegliare la passione e mettersi in cammino con pazienza insieme ai giovani. L'educatore nelle scuole cattoliche dev'essere anzitutto molto competente, qualificato, e al tempo stesso ricco di umanità, capace di stare in mezzo ai giovani con stile pedagogico, per promuovere la loro crescita umana e spirituale. I giovani hanno bisogno di qualità dell'insegnamento e insieme di valori, non solo enunciati, ma testimoniati. La coerenza è un fattore indispensabile nell'educazione dei giovani. Coerenza!

Non si può far crescere, non si può educare senza coerenza: coerenza, testimonianza. Per questo l'educatore ha bisogno egli stesso di una formazione permanente. Occorre dunque investire affinché docenti e dirigenti possano mantenere alta la loro professionalità e anche la loro fede e la forza delle loro motivazioni spirituali. E anche in questa

formazione permanente mi permetto di suggerire la necessità dei ritiri e degli esercizi spirituali per gli educatori. E' bello fare corsi su questo e quell'argomento, ma anche è necessario fare corsi di esercizi spirituali, ritiri, per pregare! Perché la coerenza è uno sforzo, ma soprattutto è un dono e una grazia. E dobbiamo chiederla!



Un ultimo aspetto concerne le istituzioni educative, cioè le scuole e le Università cattoliche ed ecclesiastiche. Il 50° anniversario della Dichiarazione conciliare, il 25° della Ex corde Ecclesiae e l'aggiornamento della Sapientia christiana ci inducono a riflettere seriamente sulle numerose istituzioni formative sparse in tutto il mondo e sulla loro responsabilità di esprimere una presenza viva del Vangelo nel campo dell'educazione, della scienza e

della cultura. Occorre che le istituzioni accademiche cattoliche non si isolino dal mondo, ma sappiano entrare con coraggio nell'areopago delle culture attuali e porsi in dialogo, consapevoli del dono che hanno da offrire a tutti.

Carissimi, quello dell'educazione è un grande cantiere aperto, nel quale la Chiesa è da sempre presente con istituzioni e progetti propri. Oggi occorre incentivare ulteriormente questo impegno a tutti i livelli e rinnovare il compito di tutti i soggetti che vi sono impegnati, nella prospettiva della nuova evangelizzazione.

In questo orizzonte vi ringrazio per tutto il vostro lavoro, e invoco per intercessione della Vergine Maria la costante assistenza dello Spirito Santo su di voi e sulle vostre iniziative. Vi domando per favore di pregare per me e per il mio ministero, e di cuore vi benedico. Grazie!"



*Tempi, modalità e procedure
nelle notifiche fiscali.
Il caso AGIDAE*

**Sentenza n. 2596/52/14 del 12/12/2013
Depositata il 17/02/2014**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 52

Riunita con l'intervento dei signori: *omissis*

Ha emesso la seguente:

SENTENZA

- sul ricorso n. 13085/11, depositato il 24/05/2011;
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720119018869141 IRPEF 1999
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

AGIDAE ASS. GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI AUTORITA' ECCLESIASTICA
VIA V. BELLINI 10 00198 ROMA RM

difeso da:

DOTT.RI PAOLO SARACENO E PAOLO BUZZONETTI
VIA GASPARE SPONTINI 22 00198 ROMA RM

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da: *omissis*.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'Ente Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica ha la propria sede legale, dal 1990, in Roma, Via Bellini n. 10, come indicato nelle dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate nel corso degli anni.

Il giorno 8/3/2011 è stata ad essa notificata da Equitalia l'intimazione di pagamento n. 97 2011 9018869141/000, in dichiarata esecuzione della cartella di pagamento n. 097 2003 0517004585000, in relazione a omessi versamenti di ritenute IRPEF dovute nell'anno di imposta 1999.

Avverso quest'ultimo provvedimento e la connessa cartella esattoriale il ricorrente è insorto deducendo:

- difetto di notifica dell'atto principale; decadenza dei termini di riscossione delle somme richieste.

Si sono costituite in giudizio Equitalia Sud S.p.a. e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma.

Ciò premesso in fatto, il Collegio osserva quanto segue.

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione non può essere accolta.

Il ricorrente sostiene di avere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il proprio domicilio fiscale (coincidente con la sede legale), con la conseguenza che l'esecuzione della notifica presso la precedente sede legale può essere imputabile alla mancata segnalazione a Equitalia, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'attuale sede legale.

Pertanto, trattandosi di questione riconducibile alla condotta di quest'ultima, correttamente il ricorrente l'ha evocata in giudizio.

E' stata ulteriormente eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale.

Il rilievo non ha pregio.

Il ricorso in esame si basa sull'omessa notificazione della predetta cartella presso il domicilio fiscale dell'interessato, il quale è potuto venire a conoscenza della pretesa tributaria solo con la consegna dell'atto di intimazione; poiché la notifica della presupposta cartella non è avvenuta presso la sede indicata nelle dichiarazioni dei redditi, solo con la consegna dell'intimazione di pagamento hanno iniziato a decorrere i termini d'impugnazione.

Entrando nel merito della trattazione dell'impugnativa, si osserva quanto appresso.

Con la prima censura l'istante deduce che la presupposta cartella esattoriale non è mai stata notificata presso la sua sede, indicata nelle dichiarazioni dei redditi.

La doglianza è fondata.

Secondo quanto precisato da Equitalia nella memoria difensiva depositata in giudizio, il messo notificatore ha effettuato, in data 1.3.2006, la visura anagrafica, dalla quale risultava che la sede legale ed il domicilio fiscale erano situati in via della Pigna 13/A, e non in via Bellini n. 10, e, constatata l'irreperibilità del destinatario della cartella di pagamento, ha provveduto a depositarla presso il Comune di Roma, con affissione dell'avviso di deposito.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla parte istante risulta che la stessa già nella dichiarazione dei redditi dell'anno 1998 (oltre che in quelle

degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) aveva indicato che la propria sede legale (coincidente col domicilio fiscale) era ubicata in via Bellini n. 10.

Orbene, la variazione di indirizzo comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi è idonea, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente al momento dell'irrituale notifica della cartella esattoriale, a rendere noto il nuovo domicilio fiscale del contribuente; pertanto l'ufficio deve indirizzare la notifica presso il nuovo domicilio ancorché non risulti dai dati anagrafici del Comune (Cass. I, 12/2/1998 n. 1484): le variazioni di indirizzo risultanti dalle dichiarazioni annuali hanno effetto a prescindere dall'esistenza di una corrispondente variazione anagrafica.

Pertanto, era onere dell'Agenzia delle Entrate comunicare ad Equitalia il corretto indirizzo presso il quale eseguire la notifica, quale indicato nelle dichiarazioni fiscali del contribuente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013.

Il relatore
Gianluca Bellucci

Il Presidente
Carmine Di Zenzo

* * * *

QUOTE ASSOCIATIVE 2014

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25/10/2013, ha deciso di mantenere invariati gli importi delle quote associative.

Li riportiamo di seguito:

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

La quota associativa comprende:

- consulenza contrattuale, fiscale, legale, previdenziale, assicurativa, progetti formativi;
- contrattazione ed assistenza sindacale;
- rivista bimestrale "AGIDAE", foglio informativo "AGIDAE Informazioni", accesso all'Area Soci del sito AGIDAE;
- partecipazione gratuita a convegni ed eventi formativi;
- accesso ai servizi promossi da AGIDAE: formazione continua, qualità, progettazione e supporto per finanziamenti pubblici per la formazione continua di religiosi e lavoratori dipendenti;
- possibilità di usufruire di convenzioni riservate agli associati.

Luigi Puddu



Dono, fraternità e società

1. Il lavoro della persona che dà contenuto agli aspetti del dono, della fraternità e della società¹

Dono, fraternità e società sono legati tra loro dal concetto antropologico di persona e, in particolare, nell'espressione del *lavoro* personale che, nel contempo, può essere dono di gratuità, strumento di *fraternità* reciproca e condizione per sviluppare una società indirizzata verso principi di libertà e di giustizia. E ciò nell'ambito delle tre grandi inclinazioni naturali della persona:

- *Conservare e sviluppare la propria esistenza,*
- *Riprodursi per perpetuare la specie,*
- *Conoscere la verità su Dio e vivere in società².*

Il lavoro è la fonte del benessere della persona e deve ritornare al “centro” delle nostre osservazioni, lasciando ai margini gli aspetti della “finanza” e del “consumo”.

“Nei tempi antichi il lavoro era per gli schiavi, l'uomo libero non lavorava: Gesù Cristo, invece, prima di annunciare per tre anni il Vangelo, per venti anni ha lavorato come falegname; Paolo di Tarso si manteneva fabbricando tende e scriveva ai cristiani: “chi non lavora, neppure mangi”; Benedetto da Norcia scriveva per i suoi monaci una regola il cui fulcro è rappresentato dal motto “prega e lavora”. Il lavoro diventava così per l'uomo un'attività con pari dignità della preghiera e diventava una sua attività fondamentale, costitutiva.

¹ Relazione del Prof. Luigi Puddu – Ordinario di Ragioneria, Dipartimento di Management, Università di Torino – al Convegno ***Fede e carità***, svoltosi presso il Centro Congressi S. Volto, a Torino, l'8 febbraio 2014, nell'ambito della XXII Giornata Mondiale del Malato.

² Commissione Teologica Internazionale, ***Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale***, Lev, Città del Vaticano, 2009.

*Nella modernità il lavoro nella teoria dell'organizzazione di Taylor, veniva ridotto a puro mezzo di produzione. Per il cristiano, tuttavia, il lavoro umano va ben oltre, perché è il corrispondere alla Volontà di Dio su ciascuno: è così un atto di gratuità, un atto d'amore, una liturgia*³.

Il lavoro, a tutti i livelli, risponde alla “vocazione” umana alla “fraternità con il creato” che custodisce innovando. *“Il Signore Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, per coltivare la terra e custodirla”* (Gen 2,15).

Noi non passiamo senza lasciare traccia: vi sono le opere che abbiamo realizzato e che resteranno dopo di noi. È questo il valore del lavoro che fa le opere, anche semplicemente come lasciare un ricordo di sé attraverso la “generazione di un figlio, il piantare un albero, lo scrivere un libro”.

Il tempo individuale, limitato dalla morte, può essere reso durevole e non scadente se viene trasformato in tempo collettivo: infatti, l'esistenza “collettivizzata” degli individui nelle istituzioni è, sia pure temporaneamente, duratura. L'individuo è mortale ma la collettività umana tende a perpetuarsi. Nella dimensione della “Fede” poi, se il corpo è mortale, l'anima non lo è.

Questi riferimenti alla *durabilità* delle opere e delle istituzioni spostano la nostra osservazione sul lavoro e sulle istituzioni-aziende (pubbliche e private), in cui esso si impiega economicamente.

Per il credente, oltre all'impegno nel lavoro economico e istituzionale, esiste il potente riflesso della preghiera che si può sintetizzare nella massima “lavora come se non dovessi mai morire, prega come se dovessi morire adesso”. Ma la centralità del lavoro con tutta evidenza non risponde soltanto a una visione di fede: è un principio morale di portata generale secondo il quale il lavoro è fondativo del consorzio umano: perciò è necessario sviluppare una “cultura del lavoro” con la partecipazione piena alla vita dell'azienda (Giovanni Paolo II, “*Centesimus Annus*”) in una continuità di crescita nel proprio cammino di apprendimento. Si “impara facendo”, ma anche: si “disimpara non facendo”.

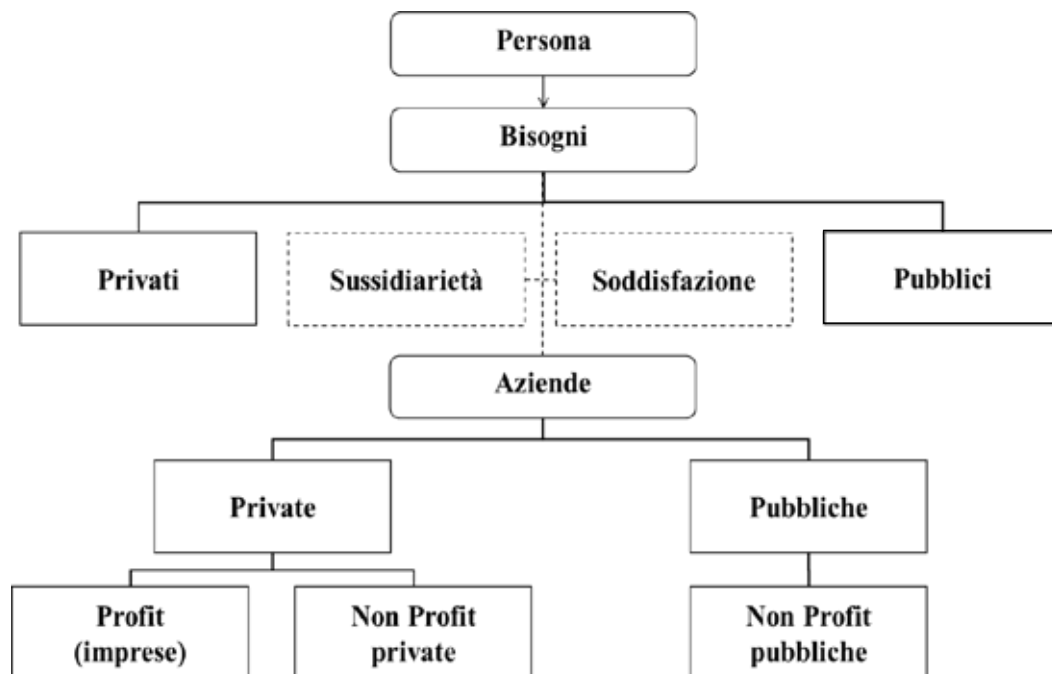
2. Approccio antropologico della Ragioneria

Nelle aziende il lavoro non partecipa soltanto come fattore produttivo, ma come rappresentazione della «persona» rispetto alla quale l'azienda, in una osservazione antropologica, tende a soddisfare i bisogni. È questa la visione circolare che consente all'economia aziendale di coniugarsi con i principi etici.

³ S.E. Cardinale Tarcisio Bertone, *Etica, Economia e Società*, Associazione Insieme, Atti del Convegno Cuneo, 3 novembre 2012.

Schematicamente, questo approccio antropologico dell'economia aziendale, si può così rappresentare (Tavola I).

Tavola I. Persona – Bisogni – Aziende



L'ordine nella soddisfazione dei bisogni, per mantenere la logica di partenza dalla "persona", avviene secondo il principio di sussidiarietà nel senso che le persone, devono prima di tutto essere lasciate libere di soddisfare i bisogni da sé stesse o con l'intervento di altre persone vicine e, in caso di non possibilità, accedere alle imprese private e pubbliche, sempre a partire da quelle più prossime nella scala di sussidiarietà. Ad esempio, nel privato la scala di sussidiarietà parte dalle imprese a "Km zero" dalle piccole e dalle medie imprese; mentre, nel settore pubblico la scala di sussidiarietà va dalle istituzioni più vicine alle persone (es. Comune, Azienda sanitaria, Università, ecc.) a quelle più lontane (es. Regione, Stato).

In passato, la distinzione tra aziende private e pubbliche aveva assunto una veste ideologica rappresentata dalla separazione tra "sistema capitalistico" (o di mercato) e sistema collettivistico (o del comunismo di Stato).

Ora, invece, vi è un riconoscimento pressoché assoluto del "sistema capitalistico" (o di mercato), dato che l'ideologia comunista si è molto attenuata dopo la caduta dell'impero sovietico.

Questa svolta ha trovato un segno nella Dottrina sociale della Chiesa, nella Enciclica ***Centesimus Annus*** di Giovanni Paolo II (1991), nella quale *“la libertà di iniziativa economica privata e il ruolo del mercato e della libera concorrenza ricevono... piena legittimazione... - aprendo - ...una riflessione critica sul tema del mercato, ... rivolta non più alla confutazione dei principi teorici da cui il sistema era derivato, ma a una denuncia costruttiva, cioè finalizzata alla correzione delle sue disfunzioni.*

È precisamente questo che si verifica con l'Enciclica ***Caritas in Veritate*** di Benedetto XVI, ...che – mette – in luce quelle insufficienze e criticità del modello di sviluppo economico adottato negli ultimi decenni, che alcune voci fuori dal coro riscontravano e denunciavano da tempo, cioè da ben prima della crisi”⁴.

3. Il “sistema di non mercato” e il dono nei processi economici esterni all'azienda

Il “sistema di mercato” va sottoposto a una serie di regole di governo che trovano la loro ragion d'essere se consideriamo che:

- a) la sola economia di mercato da sé non è in grado di rispettare gli obiettivi che sono al contempo vincoli di equità e uguaglianza tra le persone;
- b) nel sistema economico non esiste esclusivamente il modello dello “scambio di mercato”, ma ad esso si accompagna quello di reciprocità, “scambio di non mercato”, o del “dono”.

Nello “scambio di mercato” (D/M) il corrispettivo della “merce” (M) è il “denaro” (D), mentre nello “scambio di non mercato” la merce è donata senza corrispettivo. Il *dono*, in senso socio-economico, è una “...categoria sociale fondante della società... motore delle relazioni sociali che chiamiamo “civili”, in quanto non sono dettate né dal comando della legge né dal motivo del profitto o interesse economico, ma da valori e motivazioni che mettono capo al libero agire delle persone come soggetti di relazioni umanizzanti”⁵.

Questo aspetto viene definito come il “...sostrato comune a ogni genere di dono: appunto la creazione e la cura dei legami tra le persone, permettendo così la società”⁶. Negli studi aziendalistici la tematica del dono, insieme a quella delle aziende pubbliche, è stata, in passato, tenuta ai margini, mentre ora sta riemergendo in tutta la sua importanza nello sviluppo della teoria delle “aziende non profit”.

⁴ G. Bazoli, *Chiesa e Capitalismo*, in *La sapienza del cuore*, Einaudi, Torino, 2013, pag. 466.

⁵ Pierpaolo Donati, *Dono*, in *Dizionario di Economia Civile*, a cura di L. Bruni, S. Zamagni. Città Nuova Editrice, Roma, 2009, pag. 279.

⁶ R. Repole, *Dono*, Rosenberg e Sellier, Torino, 2013, pag. 20.

Un aspetto che si può sottolineare è quello del rapporto “dono-scambio” o, in altri termini, se il “dono”, per essere tale, debba essere totalmente gratuito, ad esempio perché protetto dall’anonimato oppure non è dono perché pone il ricevente in una condizione di inferiorità che si chiude con un successivo atto o dono in contraccambio. *“Alcuni detti, come il latino **do ut des** o come il suo negativo **non si dà niente per niente**, ne rappresentano uno. Con esso si manifesta l’idea che ogni dono contempla come finalità intrinseca di essere in qualche modo ripagato”*⁷.

Il “dono” è il motore motivante del comportamento organizzativo nelle “aziende non profit”, il cosiddetto privato sociale dove prevalgono le forme del “volontariato” come espressione del principio di gratuità all’interno dell’amministrazione economica. Vi è “dono” anche nelle “aziende istituzionali pubbliche” come attività di *redistribuzione* del reddito tra le varie fasce sociali o con forme di carattere assistenziale verso le categorie meno protette e meno agiate.

Ma il “dono” si ritrova anche nelle “imprese commerciali” che producono per lo “scambio di mercato”, che lo usano strumentalmente nell’ambito di politiche di marketing volte ad attirare e fidelizzare la clientela attraverso regali somministrati agli acquirenti dei propri prodotti.

E’ di tutta evidenza, quindi, che anche il “dono” senza “giustizia”, umana e biblica, e cioè senza i segni della misericordia e del “perdono” può perdere i suoi connotati etici e trasformarsi in inganno e corruzione.

4. Il “dono” nei processi economici interni all’azienda

Osservando la tematica del “dono” all’interno delle strutture organizzative aziendali esso diviene il *“...criterio di fondo per il governo dell’impresa”, come mezzo per sviluppare “l’integrazione e la coerenza sociale” attraverso una “logica affettiva e di appartenenza che cementava le relazioni sociali... tali relazioni erano regolate da criteri personali, affidati al potere indiscusso del top management, di valutazione delle prestazioni che si misuravano sostanzialmente con criteri extraeconomici... Sulla base dei risultati raggiunti, il mercato era il regolatore finale ed era esterno all’impresa... L’impresa, nel suo interno meccanismo di governo dirigenziale e nelle relazioni sociali del top management, era permeata da meccanismi di scambio non di mercato”*⁸.

Ma vi è un aspetto ancor più importante che porta alla richiesta di una diversa formazione manageriale che non sia lasciata alle sole regole di rilevanza in una *“amministrazione razionale fondata sul bilancio”* nelle fasi di “previsione-esecuzione-controllo” e negli aspetti “finanziari-economici-patrimoniali”.

⁷ R. Repole, op. cit., pag. 29.

⁸ G. Sapelli, *Etica d’impresa e valori di giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2007, pag. 32-33.

La *rilevanza* è l'approccio con cui il management osserva i dati amministrativi: sono più importanti non gli elementi che ognuno individua, in base al proprio metro di giudizio (es. ideale, politico, sociale), ma quelli che, in termini quantitativo-monetari, sono oggettivamente di maggior entità⁹.

Proprio questo approccio di *rilevanza* quantitativo-monetaria impone che il management aziendale sia sottomesso a giudizi di valore e di comportamento meta-economici di etica e virtù. Così come "la guerra è troppo importante per essere lasciata fare solo ai generali", la "gestione aziendale è troppo importante per essere lasciata alla conduzione su principi esclusivi di un management razionale fondato sul bilancio". In particolare, *"la professionalità dei manager e l'eccellenza" delle aziende dovrebbero essere misurate secondo la capacità di "farsi carico" – come raccomanda esplicitamente la Caritas in veritate – degli interessi di tutte le categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa* e, in ultima istanza, *"dell'intera comunità di riferimento"*¹⁰.

Già nella gestione il management deve interessarsi della *responsabilità sociale* del proprio comportamento con obiettivi di "equità" e di "uguaglianza" capaci di mitigare quelli di un approccio soltanto utilitaristico. Nello specifico, ma il compito è arduo, occorre *"superare la tradizionale e radicatissima impostazione del capitalismo liberale secondo cui all'economia guidata dal mercato spetta il compito di produrre la ricchezza, mentre compete alla politica, successivamente, di regolarne la distribuzione (con misure fiscali, assistenziali, ecc.) in base a principi di equità e solidarietà"*.¹¹

La sfida dell'economia sta nel coniugare principi di libertà d'intrapresa con quelli di equità e di uguaglianza: *uguaglianza* che è alla base del concetto di *fraternità* e che, insieme alla *libertà*, è fondamento di una *società* democratica. Molto illuminante, a questo proposito, è il pensiero di Benedetto XVI nell'Enciclica *Caritas in veritate*, punto 36: *"l'attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica. Pertanto, va tenuto presente che è causa di gravi scompensi*

⁹ Questo punto di vista è proprio della classe dirigente e, a tal proposito, si richiama una citazione attribuita a Charles de Gaulle *"La chose la plus difficile pour un dirigeant c'est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance"* (L. Puddu, *Il processo di accumulazione del capitale, l'analisi funzionale del management, l'amministrazione razionale e la classificazione delle aziende: razionalità della rilevanza e valori etici*, in: Airoidi, Brunetti, Corbetta, Invernizzi. *Scritti in onore di Vittorio Coda*, Egea, Milano, 2010, pag. 3117-3127).

¹⁰ G. Bazoli, op. cit., pag. 471.

¹¹ G. Bazoli, op. cit., pag. 471.

separare l'agire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la redistribuzione".

5. Fraternità nella libertà

La coesistenza e la tutela di libertà, equità e uguaglianza ha un primo riferimento nel principio secondo il quale tutti siamo uguali dinanzi alla legge. Questo principio, però, non tiene conto del fatto che le condizioni economico-sociali delle persone sono fra di loro diversissime.

La riduzione delle disparità è obiettivo costituzionale: *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana"* (art. 3).

L'applicazione del dettato costituzionale porta a valorizzare il principio dell'eguaglianza dei "punti di partenza" con interventi pubblici di riequilibrio delle disparità: mettendo ognuno in condizione di poter competere con gli altri si rende un servizio alla competitività nel libero mercato. Ma è chiaro che le regole normative da sole non bastano. Occorre una profonda condivisione che ha un connotato "antropologico", legato a valori etici ai quali si deve ispirare ogni comportamento della persona, compreso quello in campo economico.

*"La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi economico-finanziaria, è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. Ciò è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale, ma anche un'esigenza della stessa ragione economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo della carità e della verità"*¹².

Il tema dell'unione fraterna attraverso la carità è richiamato dal nostro Arcivescovo, Mons. Cesare Nosiglia, nella Lettera pastorale ***Sulla tua parola getterò le reti***, punto 11, che bene indica, nell'occasione di questa XXII Giornata Mondiale del Malato, il modello di comportamento caritatevole degli operatori. *"La prima forma di carità è quella della comunione fraterna. Il "tutti insieme" che caratterizza la comunità di Gerusalemme... nella comunità, prima dei programmi, delle strutture e dei servizi pastorali, contano le persone e ciascuno si sente accolto, cercato, accompagnato e riconosciuto come fratello e sorella della stessa famiglia. Sono soprattutto i poveri, gli ammalati e gli esclusi – i prediletti del Signore (Mt 25,44) che hanno un posto*

¹² Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, 2009, punto 36.

*privilegiato... E' nel servizio alle persone, alle loro sofferenze e speranze, che contempliamo riflesso il volto del Signore. **Occorre, tuttavia, che i volontari e operatori in questi campi abbiano precisa coscienza di essere prima di tutto testimoni e animatori della carità per la comunità intera. Il dono di se stessi – come ha fatto Gesù – accompagna i servizi o i beni pure necessari di cui i poveri o malati hanno bisogno. La loro formazione dunque va oltre le necessarie competenze e deve essere nutrita con la Parola di Dio, la Catechesi, la Dottrina sociale della Chiesa e la preghiera***".

Comprendiamo, quindi, che il passaggio dall'“uguaglianza” alla “fraternità” si può realizzare solo attraverso la *giustizia e la caritas*. Per il cristianesimo il concetto di fraternità è in stretta relazione con il dono della Fede. Siamo tutti fratelli in Cristo e figli dell'unico Padre e il comandamento è di “amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente e amare il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22, 40).

Papa Francesco ce lo presenta nella Esortazione apostolica, ***Evangelii gaudium***, punto 178, collegando la fraternità all'evangelizzazione: “*Lo stesso mistero della Trinità ci ricorda che siamo stati creati a immagine della comunione divina, per cui non possiamo realizzarci né salvarci da soli. Dal cuore del Vangelo riconosciamo l'intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l'azione evangelizzatrice. L'accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l'amore che Egli stesso ci comunica provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri*”.

Questo concetto supera quello di filantropia e di stato sociale perché viene richiesta non una semplice *generosità* di comportamento, ma la risposta alla chiamata della *carità*: “**Caritas Christi urget nos**”. La distinzione tra filantropia e carità è ben chiarita da Papa Francesco, nell'Omelia nella Casa Santa Marta del 24 aprile 2013, in una analisi riferita alla Chiesa stessa e al pericolo che essa si riduca ad una struttura burocratica.

“E quando la Chiesa vuol vantarsi della sua quantità e fa delle organizzazioni e fa uffici e diventa un po' burocratica la Chiesa perde la sua principale sostanza e corre il pericolo di trasformarsi in una ong. E la Chiesa non è una ong. E' una storia d'amore... tutto è necessario, gli uffici sono necessari.... Ma sono necessari fino ad un certo punto come aiuto a questa storia d'amore. Ma quando l'organizzazione prende il primo posto, l'amore viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa una ong. E questa non è la strada.”

“No: è Madre. E’ Madre. Qui ci sono tante mamme, in questa Messa. Che sentite voi, se qualcuno dice: “Ma Lei è un’organizzatrice della sua casa?” ” No: io sono la mamma!”....E la Chiesa è madre. E noi siamo in mezzo ad una storia d’amore che va avanti con la forza dello Spirito Santo e noi, tutti insieme, siamo una famiglia nella Chiesa che è la nostra Madre.”

Il nostro Arcivescovo, nella sua lettera in occasione di questa XXII Giornata Mondiale del Malato, ci richiama esplicitamente, partendo dalla Sua esperienza personale, a fare attenzione al *“modello di vita e di servizio che mi affascina sempre, proprio con riferimento i malati: quello di Gesù e del suo umanissimo e profondo rapporto con ogni persona sofferente e bisognosa... Il suo sguardo è sempre rivolto a ogni singola persona, non considera mai il malato uno dei tanti... E’ come se dicesse: **“Tu solo conti adesso per me, non temere, ti sono vicino e su di me ti puoi appoggiare in ogni momento”.**”*

Uno stile di vita che concepisce la società come comunità di persone, che si può meglio comprendere pensando alla sua applicazione più radicale, presente nell’esperienza monastica: così vogliamo tratteggiarla con la descrizione che ne fa un monaco del nostro tempo. *“... per vivere insieme occorre davvero tanta pazienza e tanta misericordia. Pazienza nell’accettare che l’altro cada e ricada nel male, misericordia per perdonare chi pecca e per dimenticare il suo peccato, la sua colpa... Arte straordinaria... si tratta di assumere il pensiero di Dio... Atteggiamento fuori dal comune... esigente... ma decisivo per vivere con l’altro nella vita fraterna come in quella coniugale... Solo così è possibile il passaggio dall’egoismo alla fraternità, alla solidarietà, all’amore. La comunità è il luogo della vera ars amandi in cui il sacrificio diventa necessario: il sacrificio come dono di - tempo, presenza, forze - e come sottomissione delle mie idee, delle mie esigenze al bene comune”. L’esperienza della menzogna e del male sono amare, ma se “attraversate... senza incattivirsi e rinunciando a ripagare chi ci ha ferito... diventano acquisizione di sapienza...” “Padre perdona, non sanno quello che fanno”. “Amara esperienza di un mondo che appare insopportabile, di una barbarie che... non ha fatto che estendersi. Chi come me, ha sognato un mondo più abitabile, segnato da maggiore giustizia e pace... avverte la tentazione del cinismo... se ho combattuto perché il mondo cambi oggi... mi ritrovo a combattere perché il mondo non cambi me”¹³.*

¹³ E. Bianchi, *Ogni cosa alla sua stagione*, Einaudi, Torino, 2010, 2012, pagg. 108, 109, 110.

Emanuele Montemaranò



Droga e abuso dei mezzi di educazione e correzione: reati a rischio per gli Enti Ecclesiastici

Il rischio penale nelle opere degli enti ecclesiastici

Le opere educative e ricettive, rivolte ad utenti in gran parte di minor età, sono inevitabilmente esposte al rischio che, al loro interno, vengano commessi quei reati che tipicamente vedono coinvolti i soggetti minorenni, sia sul lato attivo (come possibili autori di reati) che sul lato passivo (come possibili vittime di reati).

Le statistiche degli ultimi anni, del resto, registrano un costante aumento delle situazioni di rilievo penale che hanno come protagonisti i minorenni, il che agita spesso i sonni dei responsabili delle opere educative e ricettive. Cosa ha provocato questo allarmante scenario? Come ogni rilevante fenomeno sociale, la risposta va cercata in una pluralità di cause tra loro connesse. Tra queste, sicuramente vanno sottolineate le seguenti:

- *causa sociale*: l'aumento della violenza nella società, provocato dall'evidente crisi di valori della nostra epoca e dalla disgregazione di molte famiglie, comporta certamente l'aumento del rischio di atti di bullismo e di violenza, i quali, in taluni casi, possono superare non solo la soglia del corretto comportamento, ma anche quella della legalità;
- *causa tecnologica*: la diffusione incessante di mezzi tecnologici sempre più evoluti ha provocato, oltre agli evidenti benefici che tutti possono apprezzare, anche un nuovo, grandissimo rischio per i gestori delle opere: la tracciabilità di quanto avviene tra le mura degli Istituti.
Moltissimi atti, che un tempo non erano conoscibili all'esterno, oggi vengono con facilità video-ripresi ed addirittura resi di pubblico dominio tramite Internet;
- *causa normativa*: la legislazione civile e penale degli ultimi anni, anche a causa dei vincoli europei, si è fatta sempre più rigorosa ed ha introdotto molti nuovi reati, soprattutto in materia di minorenni, oltre ad inasprire le sanzioni già in vigore. Si pensi solo che, dal 2006 ad oggi, sono state riscritte quasi tutte le norme penali in materia di abusi sessuali, con un notevole allargamento della responsabilità penale anche per il personale scolastico;
- *causa mediatica*: i fatti che riguardano i minorenni, soprattutto in ambito sessuale, diventano in molti casi oggetto di processi mediatici, su stampa, televisione e Internet; spesso sono ancora più insidiosi dei processi nelle aule di giustizia, per l'irreversibile danno all'immagine ed alla reputazione che provocano alle persone esposte alla gogna mediatica, il più delle volte riportando le notizie in modo parziale e non corretto.

I tre riferimenti penali essenziali per gli enti ecclesiastici

A completamento delle generali riflessioni appena svolte, occorre aggiungere, in relazione alle particolari caratteristiche dei settori in cui operano gli enti ecclesiastici, altri tre riferimenti di diritto penale di assoluta centralità:

- 1) l'articolo 40 del codice penale equipara la materiale commissione del reato alla condotta omissiva di chi, dovendo impedire la commissione di un reato, non ha ottemperato a tale obbligo. In altri termini, le figure apicali degli Istituti, nonché i dipendenti con compiti di vigilanza sui minori (si pensi a educatori e docenti), possono essere penalmente responsabili di reati commessi all'interno dell'opera, qualora non si riesca a fornire in giudizio la difficile prova della diligente vigilanza e della corretta organizzazione del servizio;
- 2) il personale degli enti che gestiscono attività rivolte a minori, ed in particolare scuole paritarie e centri di formazione accreditati, può essere qualificato come "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'articolo 358 del codice penale; ciò significa che incorre nel rischio di commettere quei particolari reati che si definiscono "reati propri", in quanto possono essere commessi solo dal pubblico ufficiale o da un soggetto equiparato (abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio, concussione per induzione, omessa denuncia di reati e così via);
- 3) il ben noto decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, ha introdotto il principio della responsabilità penale degli enti, il che costituisce una vera e propria "spada di Damocle" per tutte le imprese italiane ed ancor più per gli enti ecclesiastici che, al contrario di quanto avviene comunemente, gestiscono di norma più attività attraverso un'unica persona giuridica. Il decreto 231, per poter liberare l'ente dalla responsabilità penale in caso di commissione di illeciti al suo interno, richiede infatti un complesso sistema di adempimenti (elaborazione di un modello organizzativo, emissione di un codice etico e costituzione di un organismo di vigilanza) che gli enti ecclesiastici sono tenuti a soddisfare con assoluta priorità, qualora, come auspicabile, non l'abbiano già fatto.

I singoli settori della normativa penale per gli enti ecclesiastici

Così sintetizzato il quadro penale in cui oggi anche le opere ecclesiali in Italia devono agire, occorre analizzare le singole categorie dei reati che gli enti sono chiamati a conoscere e gestire. La gamma è particolarmente ampia e comprende almeno i seguenti settori:

- ✓ reati sessuali (pedofilia, abusi sessuali, reati sessuali a mezzo Internet, pornografia virtuale e detenzione di materiale pornografico);
- ✓ abbandono di minori e maltrattamenti in famiglia;
- ✓ omissione di denuncia e di atti d'ufficio;
- ✓ reati in materia alimentare;
- ✓ reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- ✓ reati nei rapporti con i lavoratori;
- ✓ reati nella gestione del denaro e del patrimonio immobiliare;
- ✓ reati nel rapporto con la pubblica amministrazione;

- ✓ responsabilità medica ed infermieristica;
- ✓ reati in materia di droga;
- ✓ abuso dei mezzi di educazione e correzione.

In questa prima riflessione, l'analisi si limiterà alle ultime due categorie di reati, che sono di particolare importanza per le opere rivolte a soggetti minorenni.

Elementi base della normativa in materia di stupefacenti

La normativa amministrativa e penale in materia di stupefacenti è particolarmente complessa. Gli elementi più significativi, soprattutto ai fini della gestione del rischio nella vita quotidiana delle opere, possono essere comunque sintetizzati in alcuni concetti di base:

1. nozione di stupefacente: in Italia vige il sistema tabellare, in base al quale vi rientrano le sostanze indicate nelle apposite tabelle emanate ed aggiornate dalla pubblica amministrazione;

2. individuazione del reato: l'art.73 del D.P.R. 309/90 punisce, al comma 1, la coltivazione, produzione e messa in commercio della droga con pene severissime (reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 €).

Il comma 1-bis punisce con le stesse pene chi acquista, riceve ad altro titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti, purché siano in quantità tali da non configurare uso personale. In quest'ultimo caso, infatti, vi è solo illecito amministrativo;

3. concetto di detenzione: non implica necessariamente il contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, essendo sufficiente che vi sia la disponibilità di fatto della stessa;

4. concetto di QMB (quantità massima detenibile): non è fissato in maniera rigida, ma lo determina il giudice insieme a tutte le circostanze del caso concreto (peso, numero di unità, modalità di presentazione, percentuale del principio attivo, condotta dell'agente, abitudine nel consumo, precedenti per spaccio, disponibilità di strumenti idonei al taglio della droga e di bilancini, consistenza patrimoniale del soggetto, altre particolari condizioni soggettive e così via);

5. aggravante del numero di persone: se il fatto è commesso in concorso da più di 3 persone, la pena è aumentata. Nel reato concorrono venditore, acquirente e consumatori; l'aggravante va tenuta distinta dal reato ben più grave dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, che richiede una struttura criminale organizzata, oltre alla presenza di almeno 3 persone come autori del reato;

6. co-detenzione e uso di gruppo della droga: fattispecie molto delicata, poiché le pene di cui al comma 1 sono estese a chi fa parte di un gruppo di persone che intende acquistare la droga per farne un uso di gruppo. In tal caso, ai fini del reato viene considerata la quantità complessivamente fruita di droga, senza frazionamento per il numero dei partecipanti al gruppo;

7. significato di messa in commercio della droga: la messa in commercio comprende le seguenti diverse ipotesi:

- ❖ vendita: scambio tra droga e denaro (o altro bene valutabile in euro);

- ❖ cessione: qualunque forma di consegna della droga, anche a titolo di cortesia o comunque gratuito;
- ❖ intermediazione nel far incontrare la domanda e l'offerta di droga.

La messa in commercio, peraltro, è sanzionata penalmente a prescindere dal quantitativo, a differenza del consumo;

8. attenuante della lieve entità: quando, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità, la reclusione è da 1 a 6 anni e la multa da 3.000 a 26.000 €. La differenza è enorme, anche perché in tal caso norme procedurali prevedono di regola sanzioni alternative al carcere. Quali criteri per individuare la lieve entità? Analizzando dottrina e giurisprudenza, si possono ricavare i seguenti:

- quantità e qualità della droga: i giudici guardano di norma a 3 indicatori: peso, numero delle dosi e percentuale di principio attivo;
- mezzi e modalità della condotta: si concede l'attenuante quando la condotta appare non continuativa, non professionale, rudimentale, tale da non lasciar supporre un pericolo sociale rilevante;
- altre circostanze dell'azione: ad esempio, uso in una festa, soccorso a un drogato in crisi di astinenza;
- condizioni soggettive personali: es. incensurato, adolescente;

9. attenuante della collaborazione: le pene sono diminuite fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di Polizia o Giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione del delitto;

10. associazione per delinquere: richiede una vera e propria organizzazione criminale, oltre alla pluralità degli agenti; è punita con la reclusione minima di 20 anni;

11. struttura associativa: ci dev'essere un accordo tra gli agenti per creare un'organizzazione stabile, in cui ciascuno metta dei mezzi, materiali o personali, per la realizzazione del comune scopo illecito;

12. la circostanza aggravante dell'ingente quantità: le pene sono aumentate fino a due terzi. I giudici adottano come criterio che la quantità della sostanza tossica superi notevolmente la quantità media riscontrata in quel tipo di transazioni in quello specifico contesto sociale e territoriale;

13. altre circostanze aggravanti: aumento fino alla metà della pena nei seguenti casi:

- ✓ sostanze destinate a minorenni;
- ✓ sostanze adulterate o mischiate con altre che ne aumentano la lesività;
- ✓ offerta finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali;
- ✓ cessione avvenuta in prossimità di scuole o altro tipo di comunità giovanili;

14. gli illeciti "solo" amministrativi, senza responsabilità penale: il TU droga prevede una lunga lista di illeciti amministrativi, connessi sostanzialmente all'uso esclusivamente personale. Oltre alla sanzione economica, ci sono sanzioni alternative, come il programma terapeutico obbligatorio, il ritiro della patente o del permesso di soggiorno. Sono previste anche sanzioni personali in caso di elevata pericolosità sociale (divieto di frequentare locali pubblici, obbligo di residenza, obbligo di dimora ad un certo orario...).

Classificazione degli stupefacenti in base ai loro effetti

Ai fini della prevenzione e della gestione del rischio connesso alle droghe, la prima necessità, per gli operatori, è individuare i soggetti a rischio, in base alle conseguenze tipiche che l'assunzione delle varie tipologie di stupefacenti comporta.

In base alla consolidata letteratura in materia, si può fare riferimento alla seguente classificazione delle droghe in base ai loro effetti:

- droghe sedative-antidepressive: ricavate dall'oppio; morfina ed eroina (sintomi: appiattimento affettivo, fragilità dell'umore, depressione);
- droghe eccitanti-stimolanti: le anfetamine sono droghe sintetiche ricavate dall'efedrina, provocano gravissimi danni al sistema nervoso centrale, paranoia, allucinazioni, disturbi della personalità, ipertermia e convulsioni. La cocaina viene estratta dalle foglie di coca. Provoca forte dimagrimento, elevata ed immediata eccitazione, inquietudine, sbalzi d'umore, allucinazioni, depressione. Il crack è semisintetico perché viene ricavato dalla cocaina e distrugge rapidamente il sistema nervoso centrale. Provoca inoltre una dipendenza rapida e fortissima;
- droghe allucinogene: in primis la marijuana, ricavata dalle foglie della canapa indiana. Provoca apatia, riduzione delle motivazioni e degli stimoli, riduzione delle capacità cognitive e disturbi psichici. L'hashish è ricavato sempre dalla canapa indiana, ma dalla resina e non dalle foglie. Eleva l'umore e le capacità d'interazione sociale, provocando nel tempo danni irreversibili alla memoria. Nell'immediato provoca ansia, tremore, ipersudorazione, vomito. L'LSD è semisintetico perché ricavato da alcuni tipi di funghi. È la sostanza ancora meno decifrata dagli studiosi, ma sicuramente provoca depressione e confusione, nei casi più gravi schizofrenia. L'ecstasy è totalmente sintetica. Produce nell'immediato fortissimi effetti stimolanti, ma nel tempo determina danni irreversibili all'organismo, in particolare per il sovrariscaldamento della temperatura corporea e l'insufficienza renale, che possono condurre anche rapidamente alla morte.

Un possibile percorso per le opere rivolte a minorenni

La complessità della materia non consente elementari semplificazioni o linee guida precompilate; il tema, del resto, non può nemmeno essere ricondotto soltanto a parametri formali di responsabilità legale, giacché coinvolge aspetti di diversa natura (morale, professionale, educativa, spirituale) che sono altrettanto significativi nella gestione dei singoli casi.

Allo stesso tempo, raccogliendo anche gli orientamenti di molte pubbliche amministrazioni e comitati di studi in materia, si reputa oggi necessario che i responsabili delle opere educative provvedano, in materia di prevenzione della droga, a tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- formazione agli studenti sugli aspetti legali, clinici e psicologici, con possibile coinvolgimento dei genitori e degli operatori scolastici;

- inserimento nei regolamenti del divieto dell'uso a scuola di qualunque tipo di sostanza stupefacente;
- segnalazione alla famiglia dei casi rilevati o anche solo sospetti;
- lavoro congiunto con le forze dell'ordine, per evitare sia il rischio di concorso nel reato (favoreggiamento, culpa in vigilando...) sia il rischio di iniziative improvvisate, avventurose e comunque riservate alle forze dell'ordine (es. ispezioni e perquisizioni);
- applicazione delle procedure di primo soccorso in caso di incidenti legati alle sostanze;
- evitare qualunque azione non comunicata alle famiglie, tolti i casi di necessità ed urgenza;
- rispettare la normativa sulla privacy negli interventi relativi alla droga.

Attenersi a questi generici criteri di comportamento può indubbiamente porre al riparo il gestore ed il suo personale dal rischio di incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa.

Principi ricavabili dalla giurisprudenza in materia di stupefacenti nelle scuole

Per concludere la rassegna, si può ricavare, dalla copiosa giurisprudenza in materia di stupefacenti nella scuola, un decalogo di principi che i magistrati hanno elaborato nella decisione dei casi concreti e che può costituire un valido supporto operativo:

- I. il dirigente scolastico di scuola pubblica e paritaria è pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.;
- II. i docenti della scuola paritaria sono incaricati di pubblico servizio, al contrario degli altri collaboratori scolastici, che non hanno potere disciplinare sugli alunni;
- III. gli operatori pubblici sono tenuti al dovere di collaborazione con le forze dell'ordine;
- IV. se si ha contezza o evidenza di un reato perseguibile d'ufficio scatta l'obbligo di denuncia, penalmente sanzionato ex art. 361 c.p.;
- V. il personale docente non ha alcun potere/dovere di denuncia all'esterno, poiché la rappresentanza spetta solo al dirigente scolastico, sicché conserva solo l'obbligo di riferire a costui; a ciò si può derogare solo in caso di evidente rifiuto di intervenire da parte del superiore gerarchico;
- VI. il dirigente scolastico deve trasmettere le informazioni in suo possesso alla Procura della Repubblica o a Polizia e Carabinieri, giacché la segnalazione a soggetti diversi non determina il corretto adempimento del dovere;
- VII. il dovere di intervento e denuncia scatta sia per il minore vittima, che autore del reato (ovvero entrambe le situazioni contemporaneamente);
- VIII. evitare indagini interne improvvisate, che potrebbero anche determinare un ritardo nell'intervento delle forze dell'ordine o, peggio, l'inquinamento delle prove;

- IX. valutare i seguenti indicatori, di regola a disposizione della scuola: comportamento dell'alunno, elaborati e rendimento scolastico, colloqui con genitori ed esperti, segni particolari nell'aspetto fisico o anomalie nel comportamento;
- X. il dovere di avvisare e coinvolgere la famiglia non va atteso, se è nell'ambito familiare che i possibili reati sono consumati.

L'abuso dei mezzi di educazione e correzione

Gli abusi sui minori possono essere di tipo sessuale e di tipo non sessuale.

Con riferimento ai secondi, la fattispecie tipica nel settore educativo è quella dell'abuso dei mezzi di educazione e correzione. L'art. 571 del codice penale dispone che "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi".

Molti educatori, docenti e dirigenti scolastici sono stati, negli anni, condannati per il reato in oggetto. Dalle relative sentenze si possono desumere i seguenti preziosi chiarimenti su come la magistratura abbia inteso tale reato nel mondo della scuola:

- costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 c.p. il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. pen. Sez. VI, 10-09-2012, n. 34492);
- deve escludersi che l'intento educativo e correttivo del formatore costituisca un elemento scriminante rispetto al ricorso ad atti di violenza fisica, verbale o psicologica commessi nei confronti degli allievi (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 45467 del 23-11-2010);
- la condizione di soggetto affidatario del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne è configurabile nei confronti sia del docente che del collaboratore ausiliario scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi (Trib. Roma, 19-2-2010);
- in base all'art. 571 cod. pen. sono leciti i mezzi di correzione tradizionali, mentre vanno puniti solo gli eccessi che possono mettere in pericolo l'incolumità del soggetto passivo e cagionargli un concreto danno alla persona, sempre che il motivo determinante dell'agente sia quello disciplinare e correttivo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 1451 del 16-02-1983);
- in tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen., non possono ritenersi preclusi al personale scolastico quegli atti, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 3789 del 26-03-1998).

Insegnante condannata per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di un alunno di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente".

A titolo esemplificativo, pubblichiamo, di seguito, il testo della Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, 10 settembre 2012, n. 34492, citata nell'articolo dell'Avv. Emanuele Montemaranò.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [omissis] contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, emessa il 16.2.2011.

Ritenuto in fatto

1. La professoressa [omissis], insegnante presso la Scuola media statale [omissis] di Palermo, fu tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv., 571 e 582 cod. pen. per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in danno dell'alunno [omissis], di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente", e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così causandogli un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia (in Palermo sino al 7 marzo 2006).

2. All'esito di giudizio abbreviato, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo assolse l'imputata per insussistenza dei fatti contestati.

Ritenne il giudicante che il singolare "compito" assegnato dalla professoressa [omissis] all'alunno [omissis] fosse stato motivato dall'intento dell'insegnante di interrompere, con un intervento tempestivo ed energico, una condotta "bullistica" del [omissis] che aveva tenuto un atteggiamento derisorio ed emarginante nei confronti del compagno di classe.

L'imposizione dell'insegnante, "di per sé potenzialmente anche suscettibile di integrare gli estremi del mezzo educativo sproporzionato e come tale abusivo", fu ritenuta adeguata rispetto alla finalità pedagogica "concretamente" da perseguire, tenuto conto della necessità di un tempestivo intervento "per la realizzazione di plurimi obiettivi pedagogico-disciplinari, delle caratteristiche della persona a cui il mezzo di disciplina e correzione si rivolgeva, del modo in cui l'iniziativa dell'imputata veniva percepita dall'intera classe".

In conclusione, il giudicante valutò che non sussistesse l'abuso di mezzi di correzione suscettibile di ingenerare un pericolo concreto di malattia nel corpo o nella mente, in relazione alla dinamica dell'intervento educativo, al contesto in cui l'azione della docente si era inserita, alle finalità della condotta dell'insegnante, al modo in cui essa era stata percepita dall'allievo e dai compagni di classe.

3. In accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della prima sentenza, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato l'imputata colpevole del reato di abuso dei mezzi di disciplina, di cui all'art. 571, commi primo e secondo, cod. pen., ritenendo assorbito nell'aggravante del secondo comma il reato di lesioni contestato al capo B) e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla detta aggravante, l'ha condannata alla pena di un mese di reclusione (pena base: un mese e quindici giorni, ridotta di un terzo per il rito), con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

I giudici d'appello, ricostruendo la vicenda, hanno innanzitutto messo in discussione la situazione di bullismo evocata nella sentenza di primo grado e hanno escluso in fatto che a [omissis] "potesse essergli addebitata un'azione di "sistematica derisione" né "un tentativo di emarginazione" in danno del compagno", aggiungendo poi che [omissis] "non era un ragazzino problematico", bensì "un alunno intelligente, vivace, ubbidiente, che non creava problemi particolari. In sostanza, un minore con una personalità che non presentava alcun tratto negativo, e non necessitava di interventi particolarmente rigorosi".

La Corte territoriale ha concluso rilevando che l'imputata "ha manifestato nei rapporti con il minore un comportamento particolarmente afflittivo e umiliante, trasmodante l'esercizio della sua funzione educativa, sanzionando davanti la classe con una frase contenente una qualificazione offensiva nei confronti del medesimo, costringendolo ad insultarsi scrivendo cento volte la frase in questione ed imponendogli di fare firmare il compito dai genitori".

4. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, che deduce: a) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione alla motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto e punito dall'art. 571 cod. pen.; b) violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 571, comma primo, cod. pen.; c) violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 571, comma secondo, cod. pen..

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo dei motivi sopra elencati, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 571, comma secondo, cod. pen., mentre va rigettato nel resto, ossia sui punti concernenti la responsabilità dell'imputata per il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

2. Rileva il Collegio che le premesse generali in diritto da cui hanno preso avvio i giudici del merito, di primo grado e di secondo grado, giungendo però ad opposte conclusioni, sono in linea con la “rilettura” che questa Corte ha fatto della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n. 151/1975 e succ. modd.), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991), a cominciare dalla reinterpretazione del termine “correzione” nel senso di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all'età di 18 anni, secondo la definizione della predetta Convenzione ONU).

Come è stato già affermato in una risalente sentenza di legittimità (Cass. n. 4904/1996, Rv. 205033), dal processo educativo va bandito ogni elemento contraddittorio rispetto allo scopo e al risultato che il nostro ordinamento persegue, in coerenza con i valori di fondo assunti e consacrati nella Costituzione della Repubblica.

Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi: e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono.

Come ha esattamente sottolineato il Tribunale, l'abuso ha per presupposto logico e necessario l'esistenza di un uso lecito: l'abuso del mezzo di correzione si pone come abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (di educazione, istruzione, cura, custodia, etc), potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, ossia di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta.

Con più particolare riferimento all'ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento.

Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d'altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d'autorità o di prestigio dell'agente, etc.

Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non può ignorare l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si è andato evolvendo e specificando nel tempo. Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l'attuale cultura giuridica e quella medica e psicologica qualificano come abuso anche quello psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitudine e del necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. n. 16491/2005).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in questa sede non può essere posta in discussione - salvo quanto si dirà con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 571 comma secondo cod. pen. - la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d'Appello, a rettifica di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in considerazione della completezza, coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte palermitana, in adesione ai principi di diritto sopra indicati, ha ritenuto che la condotta dell'imputata ha integrato oggettivamente la fattispecie del delitto in esame.

Manifestamente infondato è, pertanto, il secondo motivo di ricorso.

Delle lucide argomentazioni della sentenza impugnata (che dà atto delle perspicue considerazioni generali svolte dal Tribunale, evidenziandone l'incoerenza delle conclusioni), deve particolarmente sottolinearsi l'affermata necessità che la risposta educativa dell'istituzione scolastica sia sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o affettiva della personalità del minore.

Opportunamente la Corte territoriale evidenzia la severa presa di distanza dalla condotta tenuta dall'imputata, operata dalla preside che ammonì per iscritto l'insegnante per quanto aveva fatto e rimarcò, a presidio della missione della scuola, che "certe espressioni nei confronti degli alunni noi non possiamo permettercele [. . .] Altrimenti abbiamo fallito nel nostro ruolo."

A commento di tale lucida consapevolezza da parte del dirigente dell'istituzione scolastica in cui la presente vicenda ebbe luogo, si può soltanto aggiungere che, nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.

La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra riportata, lesiva della dignità dell'alunno e umiliante per le modalità di esecuzione (in classe, alla presenza dei compagni e con richiesta di sottoscrizione dei genitori per presa conoscenza), lungi da indurre nel [omissis] sentimenti di solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era obiettivamente idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati dalla forza, quella sua verso i compagni più deboli, quella dell'insegnante verso di lui.

4. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assumendo che la scelta dell'insegnante di modificare la punizione inflitta all'alunno (riducendola, dall'iniziale ordine di scrivere cento volte la frase "sono un emerito deficiente" all'espressione "sono deficiente", dopo che il ragazzo aveva domandato se doveva scrivere anche il termine "emerito") ha un'importanza fondamentale per valutare favorevolmente la condotta dell'insegnante, escludendone l'intento abusivo.

A prescindere dalla considerazione che per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente il dolo generico, senza necessità di dolo specifico (Cass. n. 18289/2010, Rv. 247368; n. 45467/2010, Rv. 249216; n. 4904/1996, Rv. 205033), rileva il Collegio che il motivo è inammissibile, integrando una censura all'apprezzamento di fatto operato dai giudici, di cui in sentenza si dà conto con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici.

La Corte territoriale ha dedotto dalle dichiarazioni rese dalla stessa insegnante "la dimostrazione della sua consapevolezza d'offendere il minore", avendo l'imputata precisato in dibattimento "di avere usato la parola "deficiente" perché gli alunni la "usavano tra di loro" e riteneva, quindi, che fosse comprensibile".

Tenuto conto del difficile ambiente circostante e del livello culturale della scuola, la Corte palermitana ha condivisibilmente tratto la conclusione che il termine "deficiente" non fu usato, come l'insegnante aveva inizialmente preteso di giustificare alla Polizia Giudiziaria, nel senso etimologico di "carente, scarso o manchevole", bensì in quello corrente e spregiativo di "imbecille, cretino o stupido".

Conferma di tale intento la Corte d'Appello ha individuato nella condotta successiva dell'imputata, che - dopo che il padre del [omissis] aveva protestato per la punizione inflitta al figlio - aveva richiesto agli alunni di esprimere su bigliettini le valutazioni sull'accaduto. Plausibilmente, i giudici d'appello annotano che "l'iniziativa dei bigliettini può essere considerata un atto ulteriormente vessatorio nei confronti del [omissis] in contrasto con i più elementari principi in materia di scienza pedagogica, giacché ha di fatto determinato, anche per la messa in discussione dell'intervento tutelante del padre del minore, una situazione di contrapposizione e di conflitto tra il medesimo e la quasi totalità dei compagni, col conseguente suo isolamento rispetto al gruppo". A tali condivisibili considerazioni, il giudice d'appello, aggiunge anche le minacce rivolte al [omissis] di allontanarlo dai genitori.

5. Va accolto, invece, l'ultimo motivo formulato dal difensore ricorrente, che censura la sentenza per avere "ritenuto provato il disturbo del comportamento causato dalla condotta dell'insegnante attraverso la probabilità" avanzata dallo psicologo.

Osserva il Collegio che per l'integrazione della fattispecie delineata dall'art. 571, comma 1, cod. pen., è sufficiente che dalla condotta dell'agente derivi il pericolo di una malattia fisica o psichica, che può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza (Cass. n. 6001/1998, Rv. 210535) ovvero della scienza medica o psicologica, senza necessità, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata.

Sussiste il pericolo di malattia nella mente ogni qualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo. Ed è opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti e costringenti, come quelli realizzati dall'imputata, siano pericolosi e talora, in determinate condizioni anche dannosi per la salute psichica (Cass. n. 16491/2005, Rv. 231452).

Per l'integrazione dell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 571 cod. pen., occorre, invece, la sicura prova della lesione fisica o psichica, che non può ritenersi raggiunta dalla probabilità e tanto meno dalla mera possibilità di essa.

La sentenza in esame ha valorizzato la diagnosi ("disturbo acuto da stress") formulata dallo psicologo dr [omissis] che, sentito dalla Polizia Giudiziaria, affermò che "tale disturbo poteva essere stato causato dal comportamento dell'insegnante".

Non essendo, dunque, stata raggiunta la prova della lesione, la sentenza deve essere annullata sul punto, senza necessità, tuttavia, di annullamento con rinvio. Adottando, infatti, gli stessi parametri della Corte d'Appello, la pena può essere determinata da questa Corte in 15 giorni di reclusione (pena base giorni 23, meno un terzo per il rito abbreviato).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante, che esclude, rideterminando la pena in 15 giorni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Paolo Saraceno



La I.U.C. L'Imposta Unica Comunale

L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (cosiddetta **Legge di Stabilità**), ha istituito, a decorrere dal 2014, l'Imposta Unica Comunale, meglio conosciuta con l'acronimo I.U.C., che interesserà anche gli Enti Ecclesiastici. La nuova Imposta Unica Comunale conferma, sostituisce ed innova i tributi comunali e, ancora in questi giorni, è oggetto di interventi correttivi da parte del Governo.

Il nuovo tributo, a dispetto della definizione di "Imposta Unica", infatti, ingloba al suo interno due distinte componenti:

- **quella patrimoniale**, costituita dall'imposta municipale propria (Imu) che non verrà applicata alle abitazioni principali,
- e **quella relativa ai servizi**, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili dei comuni (**TASI**) e nella tassa rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il presupposto del tributo è, quindi, duplice:

- **il possesso di immobili** (collegato alla loro natura ed al loro valore);
- **l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali**.

A tale duplicità di presupposti corrisponde la diversità dei soggetti passivi delle diverse componenti in cui si articola il tributo. Infatti, mentre l'imposta patrimoniale colpisce il possessore degli immobili, quella relativa ai servizi è a carico dell'utilizzatore (per ciò che concerne la tassa sui rifiuti e per il tributo sui servizi indivisibili) e, in parte, del possessore (per la quota residua del tributo sui servizi indivisibili).

L'eterogeneità dei presupposti impositivi e dei soggetti passivi, nonché delle finalità di ciascuna componente della I.U.C., destano molte perplessità sulla reale unicità di suddetto prelievo che in realtà, dall'esame della norma, appare più che altro un "cappello comune" che il legislatore ha voluto attribuire a tre tributi aventi discipline e caratteri molto diversi.

I Comuni dovranno determinare i regolamenti per l'applicazione della I.U.C. ed, in particolare, stabilire i criteri di determinazione della tariffa per la TARI a seconda delle categorie di attività in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti, nonché l'individuazione analitica dei servizi indivisibili ai fini della TASI e la disciplina delle riduzioni in riferimento alla capacità contributiva delle singole famiglie.

Tra le tre imposte che compongono la I.U.C., **la TASI è l'unica caratterizzata da elementi di novità**, anche se, in definitiva, la sua attuale disciplina si traduce in una reintroduzione sotto mentite spoglie dell'IMU sulla prima casa che, nominalmente, era stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per altre fattispecie ad esse assimilate dalla legge o assimilabili con delibera comunale.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli *immobili attualmente esenti dall'IMU*, primi tra tutti quelli di proprietà degli Istituti Religiosi utilizzati per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

Il presupposto impositivo della TASI è dato dal possesso o dalla detenzione "a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti". Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il legislatore ha previsto il sorgere di due distinte obbligazioni tributarie: la prima in capo al possessore, nella misura da un minimo del 70% ad un massimo del 90%, e la seconda in capo all'occupante, per la restante quota dell'imposta (art. 1, comma 681, L. 147/2013). La misura della ripartizione deve essere stabilita dal regolamento comunale.

Per l'anno 2014, l'aliquota applicabile su tutti gli immobili (prima casa inclusa) non potrà superare il 2,5 per mille, mentre la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU sulle seconde case, non dovrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed alle altre aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il Governo, tuttavia, ha deciso un incremento che non comporterà un aumento della pressione fiscale e sarà compreso tra la 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo e i Comuni avranno piena flessibilità su come spalmare la maggiorazione TASI tra abitazione principale e prelievo su tutti gli altri immobili. Quindi, sebbene a decorrere dal 2014 l'IMU non sarà più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), su detti immobili dovrà essere pagata la Tasi fino alla misura massima del 2,5 per mille.

La normativa lascia ai Comuni la possibilità di disporre riduzioni ed esenzioni nei casi previsti dal comma 679, tuttavia, le esenzioni e riduzioni previste nella normativa IMU non sono direttamente applicabili nella TASI.

Conseguentemente, salva diversa disposizione comunale, sono assoggettati ad essa tutti gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, provincie, ospedali, enti non commerciali, enti religiosi e così via.

L'unica tipologia di immobili che potrebbe ritenersi comunque esente è quella dei fabbricati di categoria E, per i quali la disciplina IMU non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile. Il comma 682 prevede che ogni Comune determini la disciplina per l'applicazione dell'I.U.C., ed in particolare:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ad oggi, solo una componente della I.U.C., cioè l'IMU, ha regole abbastanza stabili e date certe di versamento (il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo). Per quanto riguarda il pagamento della TASI e della TARI, invece, i parametri sono tutti da costruire, e le scadenze sono lasciate alla piena libertà dei Comuni, che possono fissarne numero e date in modo autonomo. L'unica indicazione data dalla Legge di Stabilità è di prevedere *almeno due rate semestrali fissate dai sindaci ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI*. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Tuttavia, la Legge di Stabilità dispone che con decreto attuativo dell'Economia, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, siano stabilite le modalità di versamento dell'Imposta Unica Comunale assicurando massima semplificazione e prevedendo modelli di pagamento preventivamente compilati dagli enti impositori.

Nella bozza di decreto attuativo preparato dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate, relativo al bollettino di conto corrente postale, si legge che «il Comune può richiedere a Poste italiane l'integrazione dei bollettini prestampando l'importo del tributo». In pratica, l'invio di bollettini precompilati sarebbe lasciato alla decisione del Comune, che può chiedere l'integrazione del modello. Ciò rappresenta un'incongruenza fra la previsione della legge e quella del decreto attuativo.

Senza bollettino precompilato, in base alla Legge di Stabilità, si può pagare con bollettino postale o con modello F24, esattamente come per la vecchia IMU. Ad ostacolare l'invio del bollettino precompilato promesso dalla Legge di Stabilità, che eviterebbe ai contribuenti di dover ricercare le regole di tutte le componenti della I.U.C. (IMU, TARI e TASI), c'è il fatto che in molti casi sarebbe impossibile per il Comune calcolare in anticipo l'imposta di ogni singolo contribuente.

Sebbene siano passati ormai due mesi dall'inizio dell'anno, le disposizioni della nuova imposta sono ancora vaghe ed oggetto di continue modifiche.

Purtroppo, l'unica cosa certa è l'inasprimento del prelievo, non solo locale, sugli immobili, che renderà ancora più difficile la già complessa situazione di molti Istituti.





FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





AGIDAE LABOR:

Lo sviluppo delle professionalità
negli Istituti religiosi



Agidae Labor sms
Via V. Bellini 10
00198 Roma
agidaelabor@agidaelabor.it
www.agidaelabor.it
Tel.: 06/85.457.201
Fax: 06/85.457.211



AGIQUALITAS:

Il nuovo valore aggiunto
delle Certificazioni di Qualità

Agiqualitas srl
Via V. Bellini 10
00198 Roma
segreteria@agiqualitas.it
www.agiqualitas.it
Tel.: 06/85.457.301
Fax: 06/85.457.311



SGQ N. 085° A
MEMBRO DEGLI ACCORDI DI MUTUO
RICONOSCIMENTO EA, IAF e ILAC
SIGNATORY OF EA, IAF AND ILAC MUTUAL
RECOGNITION AGREEMENTS

Decreti, delibere e ordinanze ministeriali



Procedure semplificate per l'adozione dei modelli organizzativi sicurezza

Decreto Ministero del Lavoro 13 febbraio 2014

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014, sono state recepite le procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

La finalità del documento è quella di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale, idoneo ad avere efficacia esimente nei confronti dei reati previsti dall'art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D.Lgs 231/2001.

Se ne dà avviso nella "Gazzetta Ufficiale" n. 45 del 24 febbraio 2014.

Pubblichiamo, di seguito, il D.M. 13 febbraio 2014.



*Il Ministro del lavoro e
delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, di seguito "D.Lgs. n. 81/2008";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lettera m), del D.Lgs n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di *"indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 30, del D.Lgs. n. 81/2008, che al comma 5 bis prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e

medie imprese e che tali procedure sono recepite con decreto ministeriale;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

VISTO il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 27 novembre 2013 con il quale vengono individuate Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi dell'articolo 30, comma 5 *bis*, del D.Lgs n. 81/2008;

omissis;

CONSIDERATO che è necessario fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'articolo 25 *septies*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (come sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

DECRETA

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., **le piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni orga-**

nizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

2. Le procedure semplificate ivi indicate risultano utili per la predisposizione e l'efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'articolo 25 *septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 81/2008.

3. Le piccole e medie imprese possono utilizzare la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Articolo 2

1. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previo monitoraggio, rielabora le procedure semplificate di cui all'articolo 30, comma 5 *bis*, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



***Licenziamento per giustificato motivo
oggettivo e procedura di conciliazione***
Interpello Ministero del Lavoro n. 1/2014

*Con l'interpello del 22 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro fornisce risposta alla Confindustria in merito **alla validità della rinuncia dell'impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur in presenza di un vizio nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, come modificata dall'art. 1, comma 40, della Legge Fornero.***

*Ricordiamo che, con la Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), il legislatore ha previsto, nel caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ovvero “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”), che **il datore di lavoro con alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o più di 60 complessivamente, debba seguire la nuova procedura di conciliazione** (“tentativo obbligatorio di conciliazione”) dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il lavoratore presta la sua attività lavorativa.*

Nello specifico, il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento al dipendente, deve comunicare alla DTL:

- a) l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;*
- b) gli specifici motivi a fondamento del licenziamento;*
- c) le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.*

La Direzione Territoriale del Lavoro, nel termine di 7 gg. dal ricevimento della comunicazione, deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore per un incontro (coincidente sostanzialmente con il tentativo di conciliazione), che si svolge dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, prevista dall'art. 410 del c.p.c.

L'incontro tra le parti dovrà svolgersi e concludersi entro 20 giorni (di calendario) dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la convocazione preliminare; le parti potranno farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza a cui sono iscritte, da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, da un avvocato o consulente del lavoro.

Decorsi i 20 giorni (o un più lungo periodo, se concordato dalle parti), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà comunicare il licenziamento al lavoratore, rispettando le seguenti condizioni:

- *forma scritta;*
- *specificazione dei motivi che lo hanno determinato;*
- *rispetto del periodo di preavviso oppure, in alternativa, versamento della relativa indennità sostitutiva.*

Una volta comunicato il licenziamento, il lavoratore ha diritto di impugnarlo.

Nella tabella sottostante una sinossi tra il testo di legge previgente e quello modificato dalla Legge Fornero.

L. 15 luglio 1966 n. 604 <i>Norme sui licenziamenti individuali con le modifiche della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)</i>	L. 28 giugno 2012 n. 92 <i>Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (c.d. Legge Fornero)</i>
Art. 7 1. Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. 2. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. 3. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore. 4. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della	Art. 1, comma 40 L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione Territoriale del Lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

5. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitramento irrituale.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, **lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione Provinciale di Conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

La risposta all'interpello ministeriale si innesta su questo iter procedimentale, diventato obbligatorio, e chiarisce che la procedura del nuovo articolo 7 della legge n. 604/1966 non incide sulla previsione dell'art. 2113 del c.c., ultimo comma, che disciplina le rinunce e le transazioni aventi per oggetto i diritti del lavoratore, evidenziando quali sono i diritti ai quali egli può rinunciare e quelli che sono definiti indisponibili.

Art. 2113 codice civile

"Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di leggi e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del c.p.c., non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data di rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 del c.p.c."

Secondo consolidata ed ampia dottrina, tra i diritti indisponibili "derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi", si considerano non derogabili: il diritto al riposo settimanale, il diritto alle ferie ed al versamento dei contributi previdenziali.

Diversamente, tra i diritti disponibili: il diritto a trattamenti derivanti da pattuizioni individuali (superminimo ad personam), il periodo di preavviso, le dimissioni eccetto quelle che necessitano di convalida da parte della DPL, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'ultimo comma dell'art. 2113 del c.c. riconosce la non applicabilità delle disposizioni enunciate nei precedenti commi alle rinunce e transazioni del lavoratore se avvenute in sede di conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c.

In questa sede il lavoratore può, evidentemente, disporre di diritti che rientrano nella propria sfera di disponibilità, tra cui l'accettazione del provvedimento di licenziamento e la rinuncia di esperire qualsiasi impugnazione contro lo stesso.

Pertanto, si legge nella conclusione della risposta ministeriale all'interpello avanzato da Confindustria, "non sembrano esserci motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i seguenti corollari all'efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede".

INTERPELLO N. 1/2014



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Roma, 22/01/2014

Prot. n. 37/0001262/MA007.A001

Alla Confindustria

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, Legge n. 604/1966.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della L. 604/1966.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In proposito, si premette che l'introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all'art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all'ultimo comma, un'eccezione alla previsione

di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che - secondo i chiarimenti della giurisprudenza - sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all'efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. n. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003).

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL LAVORO DOMESTICO (Decorrenza: 01/01/2014)

LIV.	TABELLA A		TABELLA B	TABELLA C	TABELLA D		TABELLA E	TABELLA F			TABELLA G
	LAVORATORI CONVIVENTI		LAVORATORI di cui all'art. 15, 2° c.	LAVORATORI NON CONVIVENTI	ASSISTENZA NOTTURNA		PRESENZA NOTTURNA	INDENNITA' Valori giornalieri			TOT. IND. Vitto e alloggio
	Valori mensili	Indennità	Valori mensili	Valori orari	Autosuff.	Non autosuff.	Valori mensili	Pranzo	Cena	All.	
LIV. unico							645,61				
A	614,86			4,47							
AS	726,66			5,27							
B	782,55		558,97	5,59							
BS	838,45		586,91	5,93	964,22			1,88	1,88	1,63	5,39
C	894,36		648,39	6,26							
CS	950,25			6,58		1.092,78					7,14
D	1.117,93	165,31		7,60							
DS	1.173,83	165,31		7,93		1.349,92					8,61

Indice Istat = 0,6%

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Lunedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Martedì	AGIDAE – Bari Tel. 06/85457180	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Milano Tel. 338/9046160	09.00 – 12.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Roma	12.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	AGIDAE – Milano Tel. 338/9046160	14.30 – 18.00	Sr. Emanuela Brambilla
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.30 – 18.00	Sr. Albina Bertone

SEDI	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX	E-MAIL
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181	mscalera@agidae.it
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569	mbar@agidae.it
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313	mavai@agidae.it
Mestre	Dr. Giampaolo Pettenon	041/5498300	041/5498301	gpettenon@agidae.it
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413	fchemel@agidae.it
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174	ebrambilla@agidae.it
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617	dgallo@agidae.it
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610	dzordan@agidae.it

CONSULENZA IN AGIDAE	GIORNO	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Lunedì–Martedì–Giovedì	09.00 – 17.30	Martina Bacigalupi
	Mercoledì–Venerdì	09.00 – 14.00	
Legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 – 16.00	Giorgio Capocchia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	---------------	--

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA